



COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Ambiente

SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato A)

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Ambiente, D.ssa LAURA MONTANARI, con sede in piazza Prampolini n.1

e

la società agricola "Madonna della Guadalupe" srl, C.F. 02223980356, con sede legale in via F.Gualerzi, 2 - 42100 Reggio Emilia, rappresentata dal sig. CLAUDIO BALUGANI, nato a Marano sul Panaro (Mo) il 03.03.1957, legale rappresentante

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione disciplina il ricovero e la custodia, presso il "Madonna della Guadalupe", di proprietà della omonima ditta srl, di cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, per il periodo 01/05-30/06/2016.

Art. 2

La ditta si obbliga a ricoverare e custodire durante il periodo della convenzione alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia e ad effettuare il trasporto con mezzi a norma.

Art. 3

I cani conferiti dovranno essere muniti di documento dell'avvenuto tatuaggio o microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte. Per i cani superiori all'anno di età e' sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani inferiori all'anno d'età e' necessario il richiamo della quadrivalente (CHLP) dopo quindici giorni dalla prima vaccinazione

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina.

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo al canile; saranno comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni, oppure i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.

Sarà a carico della ditta procedere alle successive terapie di prevenzione.

I cani conferiti non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).

I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo.

Tutte le spese veterinarie per la salvaguardia della salute, sia ordinarie (profilassi) e straordinarie (interventi chirurgici, esami diagnostici, ecc.) che farmacologiche saranno a carico della ditta. Sono escluse le sterilizzazioni.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non saranno addebitati alla responsabilità della ditta i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà.

Sono altresì comprese le visite comportamentali (quando si rendano necessarie) che verranno effettuate da due veterinari comportamentalisti che collaborano con la struttura.

Art. 4

La ditta assicura altresì ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia ospitati:

- ◆ l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;
- ◆ le prestazioni in favore degli animali effettuate da educatori/addestratori Enci abilitati e regolarmente iscritti all'albo addestratori del ministero;
- ◆ l'incentivazione delle adozioni mediante schede di promozione prodotte dall'associazione Oipa.

Art. 5

La ditta si impegna ad annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro di cui nella premessa l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date. La valutazione sull'idoneità dei privati affidatari sarà affidata esclusivamente alla ditta.

Art. 6

La ditta si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Reggio Emilia i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti.

Art. 7

La ditta si impegna ad inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe Canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere la verifica circa la proprietà dei succitati in capo al Comune e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio. Tale incombenza risulta essere indispensabile al servizio scrivente, al fine di monitorare minuziosamente ed in tempo reale i costi relativi a tale servizio.

Art. 8

La ditta si impegna a consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psicofisico degli animali e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

Art. 9

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere alla ditta "Madonna della Guadalupe" s.r.l, a fronte degli obblighi dalla stessa assunti, € 2,50 + IVA al giorno per ciascun cane e di € 3,00 + IVA per quelli che dovranno, per motivi di aggressività, essere collocati in box singoli.

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata tenuto conto delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi e degli affidamenti.

Il pagamento sarà effettuato posticipatamente, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 10

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/05/2016 e termine il 30/06/2016.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i propri intendimenti futuri in tempo utile prima della scadenza.

Nel caso di comunicazione di disdetta il Comune di Reggio Emilia provvederà al ritiro dei propri cani entro la data di scadenza della convenzione.

Art. 11

Le parti si impegnano a collaborare tra loro per l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

Art. 12

L'inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalla presente convenzione dà diritto ad entrambe le parti di risolvere il rapporto previa diffida ad adempiere, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13

Le eventuali controversie derivanti dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione saranno sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 14

Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune di Reggio Emilia elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Piazza Prampolini n.1,- Reggio Emilia e la Società agricola "Madonna della Guadalupe srl", presso la propria sede legale Via F.Gualerzi n. 2, Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto, li

p. Comune di Reggio Emilia

Laura Montanari

p. Madonna della Guadalupe" srl

Claudio Balugani